



Cod. NC7/O11  
Cod. Area Legale /ne

Protocollo Generale (Uscita)  
cnappcrm – aoo\_generale  
**Prot.: 00904**  
**Data: 21/04/2017**

Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**AREZZO**

**OGGETTO: Rif. Vs. nota del 3 aprile 2017, prot. n. 291 – tecnico coordinatore per la sicurezza anche collaudatore.**

Con riferimento al quesito posto, si osserva che in base all'art. 7 comma 2 della L. 1086/1971, citata nel quesito, è prevista una incompatibilità in caso di coincidenza tra collaudatore e professionista intervenuto in sede di progettazione, direzione o esecuzione dell'opera.

Non sussistono invece ipotesi di incompatibilità previste dal D. Lgs. 81/2008 a proposito dei coordinatori della sicurezza, per i quali l'art. 98 prevede solo requisiti professionali di accesso; all'articolo 89 al comma 1, lettere e) ed f) del D. Lgs. n.81/2008 ci si limita a individuare la seguente incompatibilità "*...non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice*".

Allo stesso modo, dalla disamina degli art. 91 e 92 del D. Lgs 81/2008, inerenti i compiti del coordinatore, non si evincono elementi per ipotizzare un intervento del coordinatore sul progetto o sull'esecuzione dell'opera, salvo che per le parti direttamente interessate dal piano di sicurezza.

L'AVCP, interpellata sulla tematica, con la Deliberazione n. 2 del 14 gennaio 2004, disponibile all'indirizzo:

[www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Deliberazioni?portal:componentId=14026796&portal:type=render&portal:isSecure=false&action=elencoMassimePerAtto&idAtto=2135](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Deliberazioni?portal:componentId=14026796&portal:type=render&portal:isSecure=false&action=elencoMassimePerAtto&idAtto=2135), ha affermato che la figura del collaudatore statico non è incompatibile con quella di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione quando quest'ultimo non assolva anche l'incarico di progettista e/o direttore dei lavori ovvero non sia in rapporto di dipendenza o di collaborazione con il medesimo; ove le funzioni del collaudatore statico e del collaudatore tecnico-amministrativo si assommino nella medesima persona le incompatibilità relative al collaudatore tecnico-amministrativo si estendono anche al collaudatore statico.



A fronte della analitica distinzione, compiuta dall'AVCP, tra le funzioni del collaudatore statico e quello tecnico amministrativo, nonché tra le funzioni di coordinatore per la sicurezza laddove questo non sia anche direttore dei lavori, occorrerà verificare, nel caso di specie, se la fattispecie oggetto del quesito rientri nelle casistiche citate dall'AVCP.

Va comunque considerato, in conclusione, la necessità di requisiti di terzietà richiesti ad un collaudatore, al fine di un corretto svolgimento delle operazioni connesse a tale funzione, dal momento in cui il testo dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 prevede, al comma 7, che non possono essere affidati incarichi di collaudo a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.

Con i migliori saluti.

*Il Coordinatore del Dipartimento  
Riforme e Politiche per la professione*  
(arch. Massimo Crusi)

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Fabrizio Pistolesi)

*Il Presidente*  
(arch. Giuseppe Cappochin)

